

# TI\_GERICHTE 11.2020.44 vom 30. Oktober 2020

TI Tribunale d'appello, 2020-10-30, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_11.2020.44](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2020.44)

FR: TI\_GERICHTE 11.2020.44 du 30 octobre 2020

IT: TI\_GERICHTE 11.2020.44 del 30 ottobre 2020

## Regeste

Protezione della personalità: rimozione di frasi lesive della personalità da un portale internet di informazione

## Erwägungen

### E. 000

(art. 308 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie quest'ultima riserva non si pone, un'azione volta alla protezione della personalità non essendo una controversia patrimoniale, tranne ove verta solo sul risarcimento del danno, sulla riparazione del torto morale, sulla consegna dell'utile o abbia finalità principalmente commerciali ( RtiD II-2015 pag. 785 consid. 1 ). Ipotesi del genere sono estranee al caso specifico. Quanto alla tempestività dell'appello, la sentenza del Pretore è giunta al convenuto, al più presto, il 23 aprile 2020. Consegnato alla posta il 23 maggio 2020, l'appello in esame è di conseguenza ricevibile.

### E. 2

Nella sentenza impugnata il Pretore ha ritenuto che accusare l'avvocato AO 1 di “non essere riuscito a fare nulla” pur avendo incassato un acconto di fr. 50 000.– sull'onorario descrive l'attore “come un avvocato completamente incapace di difendere gli interessi del cliente”, sminuendo “il valore e la considerazione professionale” di lui. Né è stato dimostrato – ha soggiunto il Pretore – che la vita, l'immagine e il nome dell'architetto \_\_\_\_\_ (...) siano stati “rovinati” per fatti riconducibili all'attore. Ancor meno è stato dimostrato, per il primo giudice, che l'avvocato AO 1 abbia costretto l'architetto \_\_\_\_\_ o la sua famiglia a indebitarsi. Dagli atti risulta soltanto – ha continuato il Pretore – che nel settembre e ottobre del 2015 l'avvocato AO 1 ha comunicato all'architetto \_\_\_\_\_ di essere intenzionato a proseguire la difesa solo come patrocinatore di fiducia, non come patrocinatore d'ufficio, tanto da trovare un altro legale disposto a riprendere il caso in tale veste. Il convenuto non ha dimostrato neppure – ha rilevato il Pretore – che l'avvocato AO 1 abbia ridotto in miseria altri clienti e le loro famiglie. Tutto ciò induce nel lettore medio un'immagine dell'attore falsa e inveritiera, che lede la considerazione morale, sociale e professionale del legale. Poco importa – ha epilogato il Pretore – che l'articolo in questione sia stato trasferito nell'archivio del sito <\_\_\_\_\_> , giacché anche nell'archivio esso rimane liberamente accessibile. Che poi l'avvocato AO 1 abbia indugiato qualche tempo prima di rivolgersi al giudice nulla muta, non avendo egli abusato per ciò solo dei suoi diritti.

### E. 3

Una lesione della personalità (sul concetto di personalità v. DTF 143 III 308 consid. 6.4.1) si rivela illecita quando non è giustificata dal consenso della persona offesa, da un interesse preponderante pubblico o privato, oppure dalla legge (art. 28 cpv. 2 CC). Per preponderante

si intende un interesse almeno pari a quello della vittima, che è per principio degno di protezione (sentenza del Tribunale federale 5A\_100/2015 del 29 ottobre 2015 consid. 5.3.1). L'interesse pubblico può dirsi preponderante quando il sacrificio imposto alla vittima mediante la lesione della sfera privata appare meno rilevante del vantaggio che ne trae l'opinione pubblica (DTF 143 III 315 consid. 6.7.3 con rinvii). Il Tribunale federale ha ribadito tali precetti ancora di recente (sentenza 5A\_562/2018 del 22 luglio 2019 consid. 4.1). a) Il compito informativo dei media – e i portali d'informazione in internet sono mezzi di comunicazione sociale, per lo meno se liberamente accessibili al pubblico (Steinauer/Fountoulakis, *Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte*, Berna 2014, pag. 241 n. 621b; Jeandin in: *Commentaire romand, CC I*, Basilea 2010, n. 20 ad art. 28 g; Schwaibold in: *Basler Kommentar, ZGB I*, 6<sup>a</sup> edizione, n. 3 ad art. 28 g) – non è un motivo giustificativo assoluto (DTF 126 III 212 consid. 3a; sentenze del Tribunale federale 5A\_100/2015 del 29 ottobre 2015 consid. 5.3.1; 5A\_170/2013 del 3 ottobre 2013 consid. 3.3, in: sic! 1/2014 pag. 21 e SJ 2014 I 165). Occorre esaminare piuttosto se in un caso concreto il mandato informativo, ovvero un interesse pubblico particolarmente rilevante, giustifichi le affermazioni controverse, giacché la portata del motivo giustificativo non può eccedere in alcun caso la necessità di informare (DTF 143 III 315 consid. 6.7.3; più di recente: sentenza del Tribunale federale 5A\_562/2018 del 22 luglio 2019 consid. 4.1.1). b) Ciò premesso, la pubblicazione di fatti falsi è e rimane di per sé illecita; un interesse preponderante alla loro divulgazione sussiste unicamente in circostanze eccezionali, per esempio quando si riportano, senza commento e con indicazione della fonte, un comunicato di polizia (DTF 126 III 212 consid. 3a, 306 consid. 4b/aa; sentenze del Tribunale federale 5A\_100/2015 del 29 ottobre 2015 consid. 5.3.1; 5A\_170/2013 del 3 ottobre 2013 consid. 3.4.1). Tuttavia non ogni imprecisione giornalistica rende la notizia falsa nel suo insieme: un articolo è suscettibile di ledere la personalità della vittima soltanto se è errato in punti essenziali e se in conseguenza di ciò presenta un'immagine manifestamente falsata della vittima, tale da sminuirne notevolmente la consi-derazione agli occhi dei terzi (DTF 12

## **E. 6**

III 306 consid. 4b/aa; sentenze del Tribunale federale 5A\_100/2015 del 29 ottobre 2015 consid. 5.3.1; 5A\_170/2013 del 3 ottobre 2013 consid. 3.4.1). Non che la pubblicazione di fatti veri sia sempre giustificata. Una lesione della personalità può ravvisarsi anche quando i media riferiscono la verità. Non conta infatti la mera veridicità di un'affermazione, ma anche l'oggettività dell'espressione mediatica contestata. Determinante è, in ultima analisi, se l'articolo violi la sfera privata della vittima o ne sminuisca l'immagine in modo inammissibile. Così, articoli che riguardano presunti reati non vanno esaminati soltanto nella prospettiva di una corretta cronaca dell'iter processuale o di una conformità con la presunzione d'innocenza. La libertà di esporre in un articolo affermazioni sostanzialmente ammissibili trova i suoi limiti nel diritto di ogni singolo individuo al rispetto della propria sfera privata (DTF 143 III 308 consid. 6.4.2; più di recente: sentenza del Tribunale federale 5A\_562/2018 del 22 luglio 2019 consid. 4.1.1). c) Giudizi di valore sono per contro leciti, a patto che siano sostenibili sulla base del complesso di fatti sul quale si fondano; sono lesivi della personalità invece se inducono a credere vero un complesso di fatto falso o se sono formulati in termini che travalicano i limiti della decenza (DTF 126 III 308 consid. 4b/bb; sentenze del Tribunale federale 5A\_100/2015 del 29 ottobre 2015 consid. 5.3.1; 5A\_170/2013 del 3 ottobre 2013 consid. 3.4.2). Va deciso sulla base dell'impressione generale che suscita un articolo, e non di singole espressioni, se – ed eventualmente quali – passi di tale articolo medesimo siano illeciti (per la protezione dell'onore garantita dal

diritto penale v. DTF 137 IV 315 consid. 2.1.3; sentenze del Tribunale federale 5A\_489/2012 del 7 dicembre 2012 consid. 2.3; 5A\_354/2012 del 26 giugno 2014 consid. 3; 5A\_100/2015 del 29 ottobre 2015 consid. 5.3.1). Per tutti gli apprezzamenti fa stato non la sensibilità soggettiva della vittima, bensì la prospettiva del lettore medio (DTF 126 III 212 consid. 3a; sentenze del Tribunale federale 5A\_376/2013 del 29 ottobre 2013 consid. 3.2; 5A\_354/2012 del 26 giugno 2014 consid. 3; 5A\_100/2015 del 29 ottobre 2015 consid. 5.3.1). Personaggi noti devono far prova di maggior tolleranza nei confronti di articoli di stampa che li riguardano, quantunque debba essere salvaguardato e rispettato anche nei loro confronti il principio di proporzionalità ( DTF 127 III 488 consid. 2c; sentenze 5A\_658/2014 del 6 maggio 2015 consid. 5.5, in: sic! 10/2015 pag. 571; 5A\_100/2015 del 29 ottobre 2015 consid. 5.3.1; più di recente: sentenza del Tribunale federale 5A\_562/2018 del 22 luglio 2019 consid. 4.1.1). 4. Nella fattispecie il passo dell'articolo in questione esordisce con affermazioni sostanzialmente veritiere. L'avvocato AO 1 non nega infatti di essere stato consigliato all'architetto \_\_\_\_\_, come difensore penale, da suo fratello G\_\_\_\_\_. Riconosce altresì di avere incassato dall'architetto \_\_\_\_\_ un acconto sull'onorario di fr. 50 000.– e ammette che di fronte all'impossibilità, per l'architetto \_\_\_\_\_, di versare un secondo acconto (anche se non precisa di quanto), ha deciso di rinunciare al mandato (deposizione del 7 gennaio 2020: verbale, pag. 3). Ora, la pubblicazione di fatti veri è lesiva della personalità solo se la mancata oggettività dell'espressione mediatica viola – come detto – la sfera privata della vittima o ne sminuisce l'immagine in modo inammissibile (sopra, consid. 3b). Non si vede perché le dichiarazioni che precedono dovrebbero violare la sfera privata del legale o sminuirne l'immagine in modo inammissibile. Nemmeno il Pretore accenna estremi del genere (sentenza impugnata, consid. 9). Le affermazioni del convenuto, veritiere, risultano per altro oggettive e non si dimostrano inutilmente offensive né oltraggiose. Non si ravvisano dunque i presupposti per imporre al convenuto di rimuovere dal suo portale internet la prima frase del passo relativo all'articolo giornalistico. Al proposito l'appello merita accoglimento. 5. Diversa è la situazione per quanto riguarda la frase successiva del passaggio che compone l'articolo. Accusare l'avvocato AO 1 di non essere “riuscito in nulla” se non a rovinare la vita, l'immagine e il nome del cliente significa infatti – né più né meno – rimproverargli di essere professionalmente un incapace. Per risultare veritiero un biasimo tanto grave deve risultare sorretto da solide prove. In realtà l'architetto \_\_\_\_\_ non ha dimostrato alcunché e lo stesso appellante riconosce che l'opinione dell'architetto \_\_\_\_\_ è “chiaramente forzata” (memoriale, pag. 12 in basso). Certo, il convenuto sottolinea che il legale non ha mai presentato una distinta delle prestazioni eseguite per fr. 50 000.– e “nulla aveva fatto per contrastare presso il pubblico l'immagine negativa del suo cliente” (memoriale, pag. 8). Il solo fatto che l'avvocato AO 1 non abbia risposto a una lettera in cui l'architetto \_\_\_\_\_ gli chiedeva una nota d'onorario particolareggiata, – ciò che il legale non nega, salvo ritenere “di avere già fornito il suo rendiconto” ( deposizione del 7 gennaio 2020: verbale, pag. 3) – non bastava lontanamente per affermare che il patrocinatore non fosse riuscito “in nulla se non a rovinare vita, immagine e nome” del cliente . Del resto l'architetto \_\_\_\_\_ non consta avere diffidato il legale a spedirgli una nota professionale dettagliata né, tanto meno, avere denunciato la renitenza dell'avvocato alla Commissione di disciplina (art. 7 e 20 cpv. 2 LAVv) né, men che meno, avere preteso un rendiconto nelle vie giudiziali (art. 400 cpv. 1 CO). Non era dunque legittimato a svilire l'immagine professionale del patrocinatore in tal modo, né il compito informativo dei media può estendersi a tanto. Adduce l'appellante che l'attore “nulla aveva

fatto per contrastare presso il pubblico l'immagine negativa del suo cliente”, mentre avrebbe dovuto “adoperarsi a favore del cliente per contrastare o attenuare la sua caduta sociale e correggere la sua immagine sfavorevole sui media”. Dimentica però che un patrocinatore è tenuto al segreto professionale (art. 22 LAVv) e deve astenersi dal commentare o dall'enfatizzare sui media procedimenti civili o penali pendenti, ciò che sarebbe contrario ai suoi doveri deontologici. Secondo l'appellante occorre tenere conto altresì della “violenta commozione” sofferta dall'architetto \_\_\_\_\_ e del suo sfogo per essere stato “piantato in asso” dal patrocinatore di fiducia. Ora, può anche darsi che un lettore medio individui nell'articolo uno sfogo e non prenda del tutto sul serio le asserzioni dell'architetto \_\_\_\_\_. Ma ciò non giustifica la pubblicazione di un articolo che vitupera l'onorabilità dell'avvocato AO 1, apostrofandolo senza prove di non essere “riuscito in nulla” se non a rovinare la vita, l'immagine e il nome di un suo assistito. Tanto meno il mandato informativo dei media denota in condizioni siffatte un interesse pubblico particolarmente rilevante, suscettibile di giustificare le affermazioni incriminate, giacché la portata del motivo giustificativo non può eccedere in alcun caso la necessità di informare. Nemmeno l'art. 29 cpv. 2 Cost., l'art.

#### **E. 10**

Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), un eventuale ricorso in materia civile è ammissibile nella fattispecie senza riguardo a questioni di valore (sopra, consid. 1). Per questi motivi, decide: I. L'appello è parzialmente accolto e la sentenza impugnata è riformata come segue: 1. La petizione è parzialmente accolta, nel senso che è ordinato a AP 1 di rimuovere dal proprio portale internet <\_\_\_\_\_> il seguente passaggio pubblicato il 18 novembre 2017 nell'articolo Cantone: R \_\_\_\_\_, denuncia la “ corruzione legalizzata ” in Ticino nel settore imprenditoriale : « Intanto non era riuscito in nulla se non unicamente a rovinare definitivamente la mia vita e immagine e nome. Devo dire che ero stato avvisato da molta gente, vicina e lontana da me, mi dicevano di fare attenzione al AO 1 che è solo un avvocato scaltro che chiede tantissimi soldi e mette in miseria famiglie intere e se non paghi nulla, solo problemi, come nel mio caso. Ma sono contento in un certo senso, visto che sono riuscito a non fargli mettere finanziariamente in ginocchio la mia famiglia intera. Non capisco come in Ticino possa succedere una cosa del genere. » 3. Le spese processuali di fr. 600.–, da anticipare dall'attore, sono posti per un quarto a carico di quest'ultimo e per il resto a carico del convenuto, che rifonderà all'attore fr. 750.– per ripetibili ridotte. Il dispositivo n. 2 della sentenza impugnata rimane invariato. II. Le spese di appello, di fr. 1000.–, da anticipare dall'appellante, sono poste per tre quarti a carico di quest'ultimo e per il resto a carico dell'avv. AO 1, al quale l'appellante rifonderà fr. 1500.– per ripetibili ridotte. III. Notificazione: – ; – avv. . Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord. Per la prima Camera civile del Tribunale d ' appello Il presidente \_\_\_\_\_ La vicecancelliera Rimedi giuridici Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia

civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.